

DECRETO N. 23

Data 17.10.2017



# **Comune di Cologno al Serio**

## **Provincia di Bergamo**

**DECRETO DEL SINDACO**

**OGGETTO: INTEGRAZIONE DEL DECRETO SINDACALE N. 22 DEL 03.10.2017  
CONFERENTE LE FUNZIONI DI RESPONSABILE DELL'AREA POLIZIA  
LOCALE AL SEGRETARIO GENERALE**

## IL SINDACO

Visti:

- l'art. 50, comma 10, del TUEL, approvato con D.Lgs. n. 267/2000, ai sensi del quale il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi e attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli artt. 109 e 110 della medesima legge, nonché dai rispettivi statuti e regolamenti comunali;
- l'art. 109 del TUEL il quale stabilisce che gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato, ai sensi dell'art. 50, comma 10, con provvedimento motivato del Sindaco e con le modalità fissate nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il comma 2 del citato art. 109 dello stesso decreto il quale prevede che nei Comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3 TUEL, fatta salva l'applicazione dell'art. 97, comma 4 lett. d) possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili degli uffici e dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione;
- l'art. 97 comma 4 lettera d) del precitato decreto n. 267/2000, a mente del quale il Segretario comunale esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal Sindaco *omissis*...;

Visto il proprio decreto n. 28 del 29 dicembre 2016, con il quale la sottoscritta ha proceduto all'attribuzione degli incarichi di posizione organizzativa relativi all'anno 2017;

Visto altresì il proprio decreto n. 8 del 22 marzo 2017, con il quale la sottoscritta ha proceduto all'attribuzione dell'incarico di PO relativo all'Area Polizia Locale per il periodo dal 01.04.2017 sino al 31.12.2017;

Esaminato il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nello specifico l'art. 22 recante "*Sostituzioni dei Responsabili. Assenze*", ai sensi del quale "*In caso di assenza o impedimento (temporaneo o prolungato) di un Responsabile incaricato di posizione organizzativa il Sindaco, su proposta del Segretario comunale, può provvedere all'attribuzione temporanea delle funzioni al Segretario comunale, ad un dipendente inquadrato nella categoria D, ovvero al conferimento della reggenza ad altro Responsabile in possesso dei requisiti professionali richiesti. Può ricorrere, inoltre, ad un incarico di collaborazione esterna a supporto delle professionalità interne.* (comma 1).

*"Nei casi di assenza superiore a 30 giorni, il compenso spettante al reggente verrà fissato nel provvedimento di nomina, tenuto conto della retribuzione di posizione del titolare, e verrà disposta apposita polizza assicurativa analoga a quella prevista per il titolare".* (comma 2).

Visto, inoltre, il Regolamento del Corpo di Polizia Locale – approvato con deliberazione giunta n. 47 del 14.04.2005 – in particolare il Titolo II, artt. 7 e 8, recanti, rispettivamente, le attribuzioni del Comandante e del Vice Comandante;

Osservato, nello specifico, che il precitato art. 7, al comma 5 prevede che "*In caso di assenza o impedimento, il comandante è sostituito nella conduzione del Corpo dal Vice comandante, limitatamente alle competenze previste dall'art. 107 – comma 3, lett. e), f), g), h) e i) – del D.Lgs. n. 267/2000*";

Visto, a tal riguardo, l'art. 107 – comma 3, lett. e), f), g), h) e i) – del D.Lgs. n. 267/2000, ai sensi del quale:

(comma 3). "*Sono attribuiti ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente:*

a) *(omissis)*;

b) *(omissis)*;

c) *(omissis)*;

d) *(omissis)*;

e) *gli atti di amministrazione e gestione del personale;*

f) *i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;*

g) *tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;*

h) *le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;*

i) *gli atti ad essi attribuiti dallo statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal sindaco*".

Tenuto conto che con atto datoriale n. 3/2017 del 23.03.2017, il responsabile dell'Area Polizia Locale, ha conferito – per il periodo dal 01.04.2017 al 31.12.2017 – al dipendente Giovanni Russo, avente qualifica di Commissario di P.L., l'incarico di responsabile del procedimento per le pratiche di competenza elencate in detto atto datoriale, nonché quello di Vice comandante ai sensi dell'art. 8 del Regolamento del Corpo di Polizia Locale;

Richiamati i propri precedenti decreti n. 20 del 25.09.2017 e n. 22 del 03.10.2017, con i quali si è provveduto ad attribuire temporaneamente al Segretario Generale le funzioni gestionali afferenti l'area Polizia Locale, stante l'assenza, per malattia, del responsabile di detta area dal 14.09.2017 al 02.10.2017 e poi dal 03.10.2017 al 27.11.2017;

Rilevato che il predetto responsabile risulta assente per malattia dal 03.10.2017 sino al 27.11.2017;

Dato atto che il temporaneo assetto organizzativo che si intendeva dare all'Area Polizia Locale, in costanza di detta assenza del Comandante, era fondato sulla preposizione del Segretario Generale nella gestione amministrativo-finanziaria dell'area e del Vice Comandante nell'esercizio delle funzioni specifiche di Polizia Locale che l'art. 13 della L.R. Lombardia n. 6/2015 pone in capo al Comune;

Che detto assetto temporaneo, avvalorato sia dai citati atti organizzativi interni che dai principi in materia elaborati dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, era stato determinato dalla impraticabilità di conferire un ulteriore incarico di posizione organizzativa, con contestuale attribuzione di funzioni dirigenziali, al Vice Comandante, stante il mantenimento della titolarità della stessa in capo al Comandante assente, con contestuale attribuzione della relativa retribuzione di posizione, e della necessità di preservare l'autonomia del Corpo di Polizia Locale che, nell'esercizio delle proprie funzioni, non era così sottoposto ad alcun soggetto sovraordinato se non al Sindaco, titolare delle funzioni di Polizia Locale attribuite al Comune;

Preso atto che con nota del 12.10.2017, protocollata al n. 16361 il Vice Comandante, come verbalmente anticipato, ha fatto pervenire un parere reso dall'avv. Denis Campana di Bergamo che ritiene non legittima detta impostazione organizzativa dell'Area Polizia Locale;

Che pur avendo con nota del 17.10.2017, prot. 16575, prontamente confutato i contenuti di detto parere, presupponendo un ulteriore scambio di corrispondenza prima di far valere l'impostazione data da questo ente, al fine di garantire la necessaria funzionalità dei servizi resi dall'Area Polizia Locale, si rende necessario ampliare l'incarico conferito con il citato proprio decreto n. 22 del 03.10.2017 con l'inclusione altresì dell'esercizio delle funzioni proprie della Polizia Locale che l'art. 13 della L.R. Lombardia n. 6/2015 pone in capo al Comune;

Tanto premesso e rilevato:

#### **DECRETA**

1. di integrare, per le motivazioni espresse in premessa, il proprio decreto n. 22 del 03.10.2017 attribuendo al Segretario Generale, dott. Giuseppe Brando, l'esercizio delle funzioni specifiche di Polizia Locale che il vigente ordinamento pone in capo al Comune;
2. di precisare che detta attribuzione è limitata al periodo strettamente necessario a far valere l'assetto organizzativo dato all'Area Polizia Locale con i precedenti atti e comunque fino al 27.11.2017, attuale data di scadenza dell'assenza del Comandante del Corpo di Polizia Locale;
3. di riservarsi specifico decreto di revoca di dette funzioni al verificarsi di quanto indicato al punto precedente;
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dell'Ente e pertanto non necessita del visto di regolarità contabile.

#### **DISPONE**

- che il presente provvedimento sia comunicato alla persona interessata;
- che lo stesso sia pubblicato all'albo on-line e nel sito internet istituzionale nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente";
- che sia data, infine, opportuna comunicazione del presente ai dipendenti comunali assegnati all'Area Polizia Locale.



IL SINDACO  
(f.to dott.ssa Chiara Drago)

---

## PARERE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Il sottoscritto, nella sua qualità di responsabile dell'Area Amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis comma 1 del del Tuel e dell'art. 5 comma 4 del vigente Regolamento recante la disciplina dei controlli interni,

**esprime**

parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa del presente atto.

data 17.10.2017

Il Responsabile dell'Area Amministrativa  
(f.to dott. Omar Riccardo Frignani)



N. \_\_\_1055\_\_\_ R.A.

### PUBBLICAZIONE

Copia del presente decreto viene pubblicata mediante affissione all'Albo on-line del Comune in data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Cologno al Serio, addì 26.10.2017

IL MESSO COMUNALE  
(f.to *Stefania Brembati*)

**COMUNE DI COLOGNO AL SERIO**

**BRANDO dott. Giuseppe**, data e firma per ricevuta \_\_\_\_\_